



Decreto Dirigenziale n. 115 del 10/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL
PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO
DI INERTI NEL COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE)". PROPONENTE STARTS S.R.L. -
CUP 8157.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 714986 del 30/10/2017 contrassegnata con CUP 8157 la soc. Start S.r.l. con sede in Napoli alla via Petrarca n.20, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di **“Realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di inerti nel comune di Orta di Atella (CE)”**.
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore Antonio Ronconi;
- c. che con nota prot.reg. n. 774063 del 23/11/2017 sono state richieste integrazioni ai fini della procedibilità amministrativa; che il Proponente ha trasmesso dette integrazioni con nota acquisita al prot.reg.819678 del 13/12/2018; che sono state richieste integrazioni per l'istruttoria tecnica con nota prot.reg. 136709 del 01/03/2018; il proponente ha quindi formulato richiesta di sospensione dei termini accordata con nota prot.reg. 257018 del 19/04/2018. Il proponente con nota acquisita al prot. reg.414048 del 27/06/2018 ha riscontrato la richiamata richiesta di chiarimenti.

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24/07/2018 si è così espressa: **“decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Ronconi e della proposta di parere formulata dallo stesso”** come sotto riportato:

1. *L'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA proposta dalla Società START Srl riguarda la realizzazione nel Comune di Orta di Atella (CE) di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo) attraverso operazioni di frantumazione e vagliatura (attività di recupero R5) e messa in riserva (attività di recupero R13), al fine di recuperare materiali inerti da immettere sul mercato. Tale attività rientra nell'elenco dei progetti di cui all'ALLEGATO IV – “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, comma 7 - Progetti di infrastrutture, lettera z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
2. *Lo studio Preliminare Ambientale (revisione 01 del 26/06/2018) trasmesso dal proponente con la nota prot. n. 414048 del 27/06/2018 non risulta redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e non tiene conto dei criteri contenuti nell'allegato V. In particolare, lo S.P.A. non contiene la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, né la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste;*
3. *lo Studio Preliminare Ambientale non risponde compiutamente alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dall'Autorità competente e risulta essere particolarmente carente sia nella descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, sia nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste;*
4. *Sussistono criticità in merito ad aspetti progettuali, in quanto il proponente non fornisce informazioni progettuali atte a dimostrare la coerenza del progetto con la normativa di settore nazionale e regionale (D.G.R. n. 386 del 20/07/2016); non si rinviene, inoltre, la verifica della capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto che risulta strettamente connesso alle superfici disponibili e al lay-out dell'impianto. Non si rinviene alcun riferimento circa la capacità oraria di trattamento specifica delle macchine installate. Non viene chiarito il motivo per cui le quantità trattate in R13 (messa in riserva) siano nettamente maggiori di quelle trattate in R5. Non vengono illustrate le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle cave sotto forma di polvere.*
5. *La descrizione fornita dal proponente in merito alla fase di accettazione dei rifiuti risulta generica e non fa alcun riferimento a controlli di tipo amministrativo e di tipo qualitativo che devono essere*

attuati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si è rilevato non si prevede la nomina di un responsabile dei controlli, non sono indicati i documenti di riferimento oggetto di controllo (FIR, modulo di attestazione demolizione selettiva), le verifiche relative alle autorizzazioni dei conferitori/trasportatori, la verifica della corrispondenza dei codici CER ai codici autorizzati, le procedure di non conformità anche per materiali pericolosi tipo amianto;

6. Il layout dell'impianto di trattamento rifiuti proposto non risulta adeguatamente organizzato in funzione delle attività da svolgersi per la corretta gestione dei rifiuti e produzione delle MPS. In particolare le aree per la messa in riserva appaiono insufficienti in relazione alle tipologie di rifiuti da trattare, mancando completamente la zona per lo stoccaggio dei rifiuti 7.2 e 7.4; non sono individuate specifiche aree da destinare allo stoccaggio dei prodotti lavorati in attesa di essere caratterizzati prima della loro eventuale definitiva designazione come MPS. Dall'esame della tavola n. 3 (Aree di influenza irrigatori) si evince che il campo di copertura del sistema di irrigazione è limitato alla zona di deposito delle MPS e della zona di messa in riserva dei rifiuti, restando, pertanto, esclusa ogni altra parte dell'impianto, ovvero la zona di deposito scarti di lavorazioni, la zona di accettazione rifiuti, l'area di transito dei mezzi nonché l'area di trattamento dei rifiuti. Il proponente non dichiara la capacità di abbattimento delle polveri del sistema progettato. Pertanto, sussistono dubbi sull'efficienza dell'impianto di irrigazione previsto in progetto, atteso che usualmente gli impianti analoghi a quello proposto sono dotati di impianti tecnologici di nebulizzazione con caratteristiche di efficacia ed efficienza dichiarati e certificati da terzi;

7. Lo schema di flusso del ciclo produttivo non appare sufficientemente approfondito e risulta incompleto in relazione ai controlli e alle procedure di conformità da effettuarsi sia sui rifiuti in ingresso, sia sui materiali prodotti a valle del trattamento, per i quali sussistono specifici obblighi. Infatti, non si rileva alcun riferimento alle procedure e ai controlli di conformità -sia di tipo tecnico-prestazionale che di tipo ambientale- sui materiali prodotti a seguito del trattamento dei rifiuti, così come disciplinati dalle norme vigenti e dalla Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Non è prevista nemmeno l'esecuzione di test di cessione secondo l'allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi. Come confermato recentemente anche dal Consiglio Superiore del LLPP nell'adunanza del 19/10/2017 prot. n. 40/2017, ai fini della commercializzazione nell'ambito del settore delle costruzioni, i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE con livelli di attestazione di conformità variabili in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. Conseguentemente i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere sottoposti a tutta una serie di prove ed indagini per l'ottenimento della qualificazione obbligatoria;

8. Non si rinviene alcuna misura e/o accorgimento tecnico atto a limitare l'impatto sull'ambiente derivante dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti che rappresenta evidentemente la fase del processo produttivo che determina la maggior produzione e rilascio di polveri in atmosfera. Nello specifico, nello S.P.A. si individua l'emissione proveniente esclusivamente dalle attività di scarico dei mezzi in ingresso, dalle attività di formazione e lo stoccaggio dei cumuli, dall'erosione del vento, mentre non si rileva alcun cenno o riferimento alla stima della produzione di polveri connessa alle ulteriori attività previste nell'impianto, quali la movimentazione macchine, frantumazione, vagliatura, scarico tramogge, nastri trasportatori, carico su camion, eccetera.

9. Sussistono dubbi sulla individuazione dei recettori individuati, in quanto il proponente indica che "il primo bersaglio sensibile risulta essere a 450 m di distanza", senza fornire, a supporto di tale asserzione, uno stralcio planimetrico del punto considerato. In fase istruttoria si è appurato che in realtà sussistono dei recettori anche a distanze inferiori ai 450 m indicati dal proponente. Tra l'altro, di rinviene in situ la presenza di aree caratterizzate da coltivazioni agricole ad uso alimentare che potrebbero senz'altro risentire dell'influenza dell'impianto qualora non venissero garantite idonee misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera;

10. In materia di impatto acustico nello S.P.A. non si rinvergono elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che l'impianto proposto rispetti i limiti di emissione e immissione previsti dalla normativa vigente e che sia condotto in modo da non arrecare disturbi all'ambiente circostante;

11. L'area oggetto di intervento ricade a breve distanza dalla zona industriale di Caivano (circa 500m) caratterizzata da una notevole estensione e complessità infrastrutturale e impiantistica. Il proponente non fornisce dettagliate analisi sullo stato di qualità ambientale della zona, sebbene le

componenti ambientali potrebbero essere compromesse a causa delle diverse fonti di inquinamento esistenti;

Alla luce di quanto sopra esposto,

CONSIDERATO CHE:

• *tipicamente gli impatti ambientali degli impianti di recupero rifiuti sono correlati principalmente ai seguenti fattori:*

- *Rumore prodotto dalla fase di macinazione;*
- *Produzione di polveri;*
- *Produzione di acque di percolazione;*

• *l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi proposto dalla ditta START Srl ed illustrato nello Studio Preliminare Ambientale (rev.01 del 26/06/2018) non garantisce che in fase di esercizio non si abbiano impatti ambientali significativi connessi principalmente alla produzione di rumore e polveri;*

• *in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V del D.Lgs n. 152/06 ed in particolare:*

- o *cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;*
- o *inquinamento e disturbi ambientali;*
- o *rischi per la salute umana quali quelli dovuti all'inquinamento atmosferico;*
- o *capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale;*

appare necessario un approfondimento in merito all'impatto sull'ambiente che potrebbe essere generato dall'impianto di trattamento rifiuti de quo;

l'istruttore propone alla Commissione V.I.A. di assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento "Realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di inerti nel Comune di Orta di Atella (CE)" proposto dalla ditta START Srl.

- b. che l'esito della Commissione del 24/07/2018- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Start S.r.l. con nota prot. reg. n. 492136 del 27/07/2018
- c. che la Start s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°686/2016, mediante versamento del 17/10/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24/07/2018, il progetto di **“Realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di inerti nel comune di Orta di Atella (CE)”**. proposto dalla Start S.r.l. con sede in Napoli alla via Petrarca n.20, per le seguenti motivazioni:
 1. *L'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA proposta dalla Società START Srl riguarda la realizzazione nel Comune di Orta di Atella (CE) di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo) attraverso operazioni di frantumazione e vagliatura (attività di recupero R5) e messa in riserva (attività di recupero R13), al fine di recuperare materiali inerti da immettere sul mercato. Tale attività rientra nell'elenco dei progetti di cui all'ALLEGATO IV – “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, comma 7 - Progetti di infrastrutture, lettera z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 2. *Lo studio Preliminare Ambientale (revisione 01 del 26/06/2018) trasmesso dal proponente con la nota prot. n. 414048 del 27/06/2018 non risulta redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e non tiene conto dei criteri contenuti nell'allegato V. In particolare, lo S.P.A. non contiene la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, né la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste;*
 3. *lo Studio Preliminare Ambientale non risponde compiutamente alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dall'Autorità competente e risulta essere particolarmente carente sia nella descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, sia nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste;*
 4. *Sussistono criticità in merito ad aspetti progettuali, in quanto il proponente non fornisce informazioni progettuali atte a dimostrare la coerenza del progetto con la normativa di settore nazionale e regionale (D.G.R. n. 386 del 20/07/2016); non si rinviene, inoltre, la verifica della capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto che risulta strettamente connesso alle superfici disponibili e al lay-out dell'impianto. Non si rinviene alcun riferimento circa la capacità oraria di trattamento specifica delle macchine installate. Non viene chiarito il motivo per cui le quantità trattate in R13 (messa in riserva) siano nettamente maggiori di quelle trattate in R5. Non vengono illustrate le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle cave sotto forma di polvere.*
 5. *La descrizione fornita dal proponente in merito alla fase di accettazione dei rifiuti risulta generica e non fa alcun riferimento a controlli di tipo amministrativo e di tipo qualitativo che devono essere attuati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si è rilevato non si prevede la nomina di un responsabile dei controlli, non sono indicati i documenti di riferimento oggetto di controllo (FIR, modulo di attestazione demolizione selettiva), le verifiche relative alle autorizzazioni dei conferitori/trasportatori, la verifica della corrispondenza dei codici CER ai codici autorizzati, le procedure di non conformità anche per materiali pericolosi tipo amianto;*
 6. *Il layout dell'impianto di trattamento rifiuti proposto non risulta adeguatamente organizzato in funzione delle attività da svolgersi per la corretta gestione dei rifiuti e produzione delle MPS. In particolare le aree per la messa in riserva appaiono insufficienti in relazione alle tipologie di rifiuti da trattare, mancando completamente la zona per lo stoccaggio dei rifiuti 7.2 e 7.4; non sono individuate specifiche aree da destinare allo stoccaggio dei prodotti lavorati in attesa di essere caratterizzati*

prima della loro eventuale definitiva designazione come MPS. Dall'esame della tavola n. 3 (Aree di influenza irrigatori) si evince che il campo di copertura del sistema di irrigazione è limitato alla zona di deposito delle MPS e della zona di messa in riserva dei rifiuti, restando, pertanto, esclusa ogni altra parte dell'impianto, ovvero la zona di deposito scarti di lavorazioni, la zona di accettazione rifiuti, l'area di transito dei mezzi nonché l'area di trattamento dei rifiuti. Il proponente non dichiara la capacità di abbattimento delle polveri del sistema progettato. Pertanto, sussistono dubbi sull'efficienza dell'impianto di irrigazione previsto in progetto, atteso che usualmente gli impianti analoghi a quello proposto sono dotati di impianti tecnologici di nebulizzazione con caratteristiche di efficacia ed efficienza dichiarati e certificati da terzi;

7. Lo schema di flusso del ciclo produttivo non appare sufficientemente approfondito e risulta incompleto in relazione ai controlli e alle procedure di conformità da effettuarsi sia sui rifiuti in ingresso, sia sui materiali prodotti a valle del trattamento, per i quali sussistono specifici obblighi. Infatti, non si rileva alcun riferimento alle procedure e ai controlli di conformità -sia di tipo tecnico-prestazionale che di tipo ambientale- sui materiali prodotti a seguito del trattamento dei rifiuti, così come disciplinati dalle norme vigenti e dalla Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Non è prevista nemmeno l'esecuzione di test di cessione secondo l'allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi. Come confermato recentemente anche dal Consiglio Superiore del LLPP nell'adunanza del 19/10/2017 prot. n. 40/2017, ai fini della commercializzazione nell'ambito del settore delle costruzioni, i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE con livelli di attestazione di conformità variabili in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. Conseguentemente i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere sottoposti a tutta una serie di prove ed indagini per l'ottenimento della qualificazione obbligatoria;

8. Non si rinviene alcuna misura e/o accorgimento tecnico atto a limitare l'impatto sull'ambiente derivante dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti che rappresenta evidentemente la fase del processo produttivo che determina la maggior produzione e rilascio di polveri in atmosfera. Nello specifico, nello S.P.A. si individua l'emissione proveniente esclusivamente dalle attività di scarico dei mezzi in ingresso, dalle attività di formazione e lo stoccaggio dei cumuli, dall'erosione del vento, mentre non si rileva alcun cenno o riferimento alla stima della produzione di polveri connessa alle ulteriori attività previste nell'impianto, quali la movimentazione macchine, frantumazione, vagliatura, scarico tramogge, nastri trasportatori, carico su camion, eccetera.

9. Sussistono dubbi sulla individuazione dei recettori individuati, in quanto il proponente indica che "il primo bersaglio sensibile risulta essere a 450 m di distanza", senza fornire, a supporto di tale asserzione, uno stralcio planimetrico del punto considerato. In fase istruttoria si è appurato che in realtà sussistono dei recettori anche a distanze inferiori ai 450 m indicati dal proponente. Tra l'altro, di rinviene in situ la presenza di aree caratterizzate da coltivazioni agricole ad uso alimentare che potrebbero senz'altro risentire dell'influenza dell'impianto qualora non venissero garantite idonee misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera;

10. In materia di impatto acustico nello S.P.A. non si rinvergono elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che l'impianto proposto rispetti i limiti di emissione e immissione previsti dalla normativa vigente e che sia condotto in modo da non arrecare disturbi all'ambiente circostante;

11. L'area oggetto di intervento ricade a breve distanza dalla zona industriale di Caivano (circa 500m) caratterizzata da una notevole estensione e complessità infrastrutturale e impiantistica. Il proponente non fornisce dettagliate analisi sullo stato di qualità ambientale della zona, sebbene le componenti ambientali potrebbero essere compromesse a causa delle diverse fonti di inquinamento esistenti;

Alla luce di quanto sopra esposto,

CONSIDERATO CHE:

- tipicamente gli impatti ambientali degli impianti di recupero rifiuti sono correlati principalmente ai seguenti fattori:
 - Rumore prodotto dalla fase di macinazione;
 - Produzione di polveri;
 - Produzione di acque di percolazione;

- *l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi proposto dalla ditta START Srl ed illustrato nello Studio Preliminare Ambientale (rev.01 del 26/06/2018) non garantisce che in fase di esercizio non si abbiano impatti ambientali significativi connessi principalmente alla produzione di rumore e polveri;*
 - *in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V del D.Lgs n. 152/06 ed in particolare:*
 - o *cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;*
 - o *inquinamento e disturbi ambientali;*
 - o *rischi per la salute umana quali quelli dovuti all'inquinamento atmosferico;*
 - o *capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale;*
- appare necessario un approfondimento in merito all'impatto sull'ambiente che potrebbe essere generato dall'impianto di trattamento rifiuti de quo.*
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente;
 - 3.2 al Comune di Orta di Atella (CE);
 - 3.3 alla Provincia di Caserta;
 - 3.4 all'Arpac Direzione Generale e Dipartimento di Caserta;
 - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio